

P.U. 52-1/2022 – Liquidazione controllata



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso

da

Esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato,
premessi che con ricorso depositato in data 25.10.2022,

ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, comma 1, CCI, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

- considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

- considerato altresì che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene

contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

- ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

Rilevato che

- ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, al ricorso è stata allegata una relazione redatta dal Gestore della Crisi,

che espone una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;

Ritenuto che

- sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, avendo il ricorrente la propria residenza nel

ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;

- ricorra, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento per le considerazioni di cui in prosieguo;

- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore è applicabile, nei limiti della compatibilità, l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

- il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché la produzione degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi 5 anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi ivi includere anche l'eventuale proprietà di preziosi/gioielli/beni di lusso, cassette di sicurezza; carte di credito e/o prepagate ecc. anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti disposizivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenute nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII);



- la necessità di questo corredo documentale si giustifica anche in funzione del vaglio contenuto nella relazione del Gestore della Crisi previsto dall'art. 269, comma 2, CCII, nell'ipotesi di liquidazione richiesta dal debitore.

Considerato che nel caso di specie

- la predetta documentazione è stata depositata pressochè integralmente dal ricorrente, dovendosi rilevare che, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi, risultano agli atti soltanto quelle effettuate negli anni 2016, 2019 e 2020, non avendo il ricorrente "provveduto ad effettuare la dichiarazione dei redditi negli anni mancanti" (cfr. pag. 18 della relazione particolareggiata) e con riguardo ai conti correnti vedasi infra;

- la relazione del Gestore della Crisi allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII;

- dai dati esposti nella domanda e successivamente verificati dal Gestore della Crisi risulta un'esposizione debitoria del ricorrente pari ad Euro 305.154,85, così specificata:

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



- le spese in prededuzione connesse alla presente procedura sono state quantificate in complessivi Euro 8.138,86, di cui Euro 4.849,86 a titolo di saldo per l'attività del Gestore del Crisi ed Euro 3.289,00 in favore

- con riferimento alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, il ricorrente risulta a) proprietario di un immobile sito in _____ sottoposto a pignoramento immobiliare e già venduto all'asta al prezzo di Euro 87.000,00 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare _____ pendente avanti il Tribunale di Monza, con udienza _____ fissata per il giorno 23/11/2022; b) comproprietario pro quota di alcuni immobili siti in provincia di Teramo, "annualmente disabitati, abbastanza isolati sulle alture abruzzesi e probabilmente di poco valore"; c) titolare di quota indivisa di un diritto di enfiteusi; d) proprietario di un'autovettura _____ immatricolata nel 2013 e sottoposta da circa quattro anni a fermo amministrativo, valutata per Euro 6.250,00;

- il ricorrente ha, altresì, dichiarato: e) di non possedere beni mobili di particolare valore; f) di non essere intestatario di conti correnti bancari e/o postali (circostanza riscontrata dal gestore della crisi che in merito ha effettuato delle verifiche ed ha prodotto i documenti nn. 1 e 12 da cui risulta che i conti correnti presso gli istituti di credito _____ e _____ filiale di _____ sono stati chiusi, rispettivamente, in _____

- l'unica fonte di reddito è costituita dal reddito di cittadinanza di cui il ricorrente è percettore per la somma mensile di Euro 480,00 la quale viene accreditata su carta di pagamento _____

_____ ha chiesto di essere autorizzato al mantenimento;

- non sono state quantificate spese per il fabbisogno personale del ricorrente avendo egli dato atto di essere tenuto a versare mensilmente la somma di Euro 400,00 a titolo di mantenimento in favore dei due figli minorenni in forza dell'ordinanza dell'11.05.2022 del Tribunale di Monza e di ricevere, in corrispettivo dell'attività di barista svolta nell'impresa familiare della sorella, _____

ospitalità presso l'abitazione della stessa sorella in _____

- sulla base delle informazioni acquisite, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare del debitore e alla capacità reddituale dello stesso, è stata formulata la seguente proposta nei seguenti termini:

Si offre pertanto alla presente procedura quanto già incassato dalla vendita forzata dell'immobile che è stato di proprietà del signor _____ nell'ambito della più volte citata procedura esecutiva _____



pendente avanti il Tribunale di Monza
provvederà a farsi confluire nella presente procedura.

e che il nominando Liquidatore

Si tratta dell'importo di € 87.000,00.

Il liquidatore provvederà poi a verificare la possibilità, o l'opportunità, di vendere anche le ulteriori quote di beni immobili del signor _____ nella provincia di _____ risultanti dalle visure catastali prodotte _____ (v. docc. n. 27 e 28), del valore di mercato di circa € 6.250,00 (v. docc. n. 29), che tuttavia è sottoposta da circa quattro anni a fermo amministrativo.

A tali importi potrebbe essere aggiunto il valore delle quote di proprietà e di usufrui facenti capo al _____ sebbene si possa già affermare, sulla base delle informazioni avute dallo stesso debitore circa il loro stato e la loro ubicazione, che si tratterebbe di importi molto consistenti e, soprattutto, la procedura di liquidazione degli stessi potrebbe essere molto costosa e, addirittura, antieconomica.

Il Liquidatore provverrà a manovrare a suddividere il ricavato secondo presente il privilegio ipotecario della banca mutuante nonché il privilegio ex 2752 c.c. dell'erario.

Una possibile proposta potrebbe essere quella di riservare la quota dell'80% ai creditori privilegiati, in proporzione al loro credito, e il 20% ai creditori chirografari, sempre in proporzione ai rispettivi crediti.

- con riguardo ai redditi futuri, allo stato, non sia possibile l'acquisizione atteso l'ammontare del reddito percepito e gli obblighi di mantenimento gravanti in capo al _____
- con riguardo all'attività prestata nell'impresa familiare il ricorrente ha dichiarato di essere "compensato" con l'ospitalità prestatagli dalla sorella titolare dell'impresa, presso la quale vive. (con riguardo all'impresa familiare vedasi nota 1)
- in sintesi, a fronte del passivo come sopra indicato, il ricorrente mette a disposizione della procedura l'attivo derivante dal ricavato della vendita dell'immobile pari ad Euro 87.000,00 e il ricavato della vendita dell'autovettura valutata per Euro 6.250,00 e il valore delle quote di proprietà e di usufrui sugli immobili siti in provincia di _____ e si è impegnato, *"ove le sue condizioni di salute lo consentano, nei quattro anni di procedura, a trovare qualsiasi strada che gli consenta di migliorare le proprie entrate economiche. In questo caso il medesimo potrebbe migliorare la presente proposta con l'apporto liquido di un importo mensile.*

¹ Nell'ambito dell'istituto dell'impresa familiare di cui all'art. 2740 bis cod. civ., caratterizzato dall'assenza di un vincolo societario e dalla mancanza di un rapporto di lavoro subordinato tra i familiari e la persona del capo (quale riconosciuto dai partecipanti in forza della sua anzianità e/o del suo maggiore apporto all'impresa stessa), vanno distinti un aspetto interno, costituito dal rapporto ascendente del gruppo familiare quanto alla regolamentazione dei vantaggi economici di ciascuna componente, ed un aspetto esterno, nel quale ha rilevanza la figura del familiare - imprenditore, effettivo gestore dell'impresa, che assume in proprio i rischi e le obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi e risponde illimitatamente e solidalmente con i suoi beni personali, diversi da quelli comuni ed individuali dell'intero gruppo, anch'essi oggetto della generica garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ., ne consegue che il fallimento di detto imprenditore non si estende automaticamente al semplice partecipante all'impresa familiare
Cassazione civile, sez. I, 29 Giugno 1990, n. 6999

In questo caso queste eventuali somme, unitamente a quelle raccolte e da raccogliere, saranno depositate presso un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento così da consentire una più agevole gestione della liquidazione".

Ritenuto sulla base di quanto precede:

- sussistente, sulla base della documentazione depositata, la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili come sopra indicati) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

- ammissibile l'apprensione alla procedura del ricavato della vendita forzata di un immobile di cui è già stata disposta l'aggiudicazione, con l'unico limite dell'avvenuta distribuzione delle somme (Trib.

Nel

caso di specie, l'udienza per l'esame del progetto di distribuzione e la conseguente approvazione è fissata per il giorno 23.11.2022 dinanzi al Tribunale di Monza nell'ambito della procedura esecutiva

- l'OCC ha attestato ai sensi dell'art. 269, comma, CCI la fattibilità del piano di liquidazione proposto dal ricorrente esprimendo

(**[REDACTED]** giudizio positivo in merito alla ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione controllata dei propri beni che il ricorrente intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto il piano appare attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo rischi ragionevolmente conseguibili. ⁶

- alla luce delle informazioni acquisite dal professionista non emerge il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

- con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 undecies L. 3/2012, tuttavia la stessa non possa chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria;

- ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b). CCI il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

- può essere omissa l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono già stati depositati;

- considerato, infine, che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, diversamente da quanto previsto dall'art. 14 quinquies L. 3/2012, costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI.



P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCI,

1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa

3) **nomina** liquidatore l'Avv.

autorizzandolo

sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi

informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.;

4) **autorizza** il debitore a mantenere attiva la carta sulla quale vengono accreditate le somme afferenti il reddito di cittadinanza;

5) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

6) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

7) **da atto** che ai sensi del combinato disposto degli art. 270 comma V e 150 CCI nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita (ivi compresa la procedura esecutiva immobiliare sui beni compresi nella procedura;

8) **dispone** che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti,
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati offerti in liquidazione;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario (di tutti i beni mobili registrati e non registrati soggetti alla liquidazione) e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, alla formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;



- informi immediatamente il Giudice Delegato nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato il quale provvederà a darne immediata comunicazione al giudice dell'esecuzione della procedura sopra emarginata.


Monza, 16 novembre 2022

Il Giudice est.

Il Presidente



Il presente provvedimento viene redatto in formato analogico per l'interconnessione dei sistemi informativi della Corte 17 del giorno 17 Novembre 2022 al 21 Novembre 2022.



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

